

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 35 del 06/06/2013

Oggetto : IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 06 del mese di Giugno, alle ore 18:05, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	assente
3	ALLEGRI MASSIMO	assente	19	MAURO GENNARO	assente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MORETTI GIULIANA	presente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
8	CASADEI MARCO	assente	24	PAZZAGLIA FABIO	assente
9	CINGOLANI LILIANA	assente	25	PICCARI ENRICO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	presente
11	FRANCHINI CARLA	assente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

Totale presenti n. 23 - Totale assenti n. 10

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2013.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini, i Cons.: Bertozzi, Morolli, Renzi, Camporesi, Moretti e Zoffoli.

Durante l'intervento del Consigliere Zoffoli, esce il Presidente del Consiglio Turci ed assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.

Intervengono i Cons.: Giudici, Galvani, Murano Brunori, Fraternali, Mauro e Renzi.

Nel corso dell'intervento del Cons. Renzi entra il Presidente del Consiglio Turci, che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono il Cons. Galvani, l'Assessore Brasini.

Presenti n. 23 Consiglieri (Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Marcello, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Piccari Enrico, Piccari Valeria, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci e Zoffoli).

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione il 1 emendamento presentato dal Cons. Moretti alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato:

Aggiungere: "Aliquota minima consentita 0,76 agli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D1 e D7 che hanno cessato l'attività negli ultimi 6 mesi".

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 16 voti contrari (PD – Rimini per Rimini – FdS), 5 voti favorevoli (PDL e Renzi) e 2 astenuti (i Cons.: Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 23 Consiglieri presenti.

Entrano i Cons.: Murano Brunori, Franchini e Giudici: presenti n. 26 Consiglieri.

Intervengono per dichiarazione di voto sul 2 emendamento Moretti i Cons.: Murano Brunori e Moretti.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Cons. Moretti così formulato:

Aggiungere: "Aliquota del 0,76 per cento ai proprietari di negozi che diminuiranno l'affitto ai loro locatari rispetto al 2012.

Ai proprietari gestori di attività nel centro storico."

Il Consiglio respinge l'emendamento con 16 voti contrari (PD – Rimini per Rimini – FdS), 9 voti favorevoli (PDL – il Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle) e 1 astenuto (il Cons. Murano Brunori) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti.

Interviene per dichiarazione di voto sul proprio emendamento n. 1 il Cons. Piccari Valeria.

Viene ora posto in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Cons. Piccari Valeria così formulato:

Inserire: "Esenzione IMU per contratti comodato uso gratuito tra parenti di I° grado".

Il Consiglio respinge l'emendamento con 16 voti contrari (PD – Rimini x Rimini – FdS), 8 voti favorevoli (PdL – il Cons. Renzi – Italia dei Valori e il Cons. Franchini) e 2 astenuti (i Conss.: Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti.

Interviene il Cons. Piccari Valeria sul proprio emendamento n. 2.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 2 sostitutivo presentato dal Cons. Piccari Valeria così formulato:

"Applicare aliquota IMU per le categorie C1 – C7 – negozi – botteghe – laboratori arte e mestieri, € 0,76".

Il Consiglio respinge l'emendamento con 17 voti contrari (PD – Rimini x Rimini – FdS e Italia dei Valori), 6 favorevoli (PDL e il Cons. Renzi) e 3 astenuti (i Conss.: Franchini, Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri.

Interviene per dichiarazione di voto sul proprio emendamento n. 3 il Cons. Piccari Valeria.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento n. 3 sostitutivo presentato dal Cons. Piccari Valeria così formulato:

"Applicare Aliquota IMU per le categorie D1 – D7 – opifici – alberghi – fabbricati produttivi A € 0,76 come in altri Comuni della Provincia di Rimini".

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 17 voti contrari (PD – Rimini x Rimini – FdS e Italia dei Valori), 6 favorevoli (PDL e il Cons. Renzi) e 3 astenuti (i Conss.: Franchini, Camporesi e Tamburini) espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri.

Entra il Cons. Donati: presenti n. 27 Consiglieri.

Intervengono per dichiarazione di voto il Cons. Renzi sul proprio emendamento n. 1, il Cons. Marcello e il Cons. Zoffoli.

Esce il Cons. Giudici: presenti n. 26 Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 1 sostitutivo del Cons. Renzi così formulato:

“Aliquota del 0,56% per le abitazioni concesse in locazione alle condizioni dei patti territoriali”.

Il Consiglio respinge l'emendamento con 17 voti contrari (PD – Rimini x Rimini – FdS), 9 favorevoli (PDL – il Cons. Renzi, Movimento 5 Stelle – Italia dei Valori) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti.

Interviene per dichiarazione di voto sul proprio emendamento n. 2 il Cons. Renzi.

Il Presidente del Consiglio pone infine in votazione l'emendamento n. 2 del Consigliere Renzi così formulato:

“Aliquota del 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7”.

Esce il Cons. Murano Brunori: presenti n. 25 Consiglieri.

Il Consiglio respinge l'emendamento con 17 voti contrari (PD – FdS – Rimini x Rimini), 8 favorevoli (PDL – il Cons. Renzi – Movimento 5 Stelle) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 25 Consiglieri presenti.

Rientra il Cons. Murano Brunori: presenti n. 26 Consiglieri.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni di C.C. n. 27 del 14/06/2012 e n. 66 del 25/10/2012 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012;

CONSIDERATO che con l'art. 1, c. 380, L. n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità anno 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell'imposta, disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dall'altro la previsione della riserva allo stato del gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo art. 13;

DATO ATTO che la L. n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, rendendo in tal modo non operativa, per tale fattispecie immobiliare, la facoltà di determinarla in diminuzione;

TENUTO CONTO che il c. 4, art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 01/01/2013, ha elevato da 60 a 65 il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale

D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5 che restano con coefficiente 80;

CONSIDERATO che, alla luce del quadro legislativo finora delineato, si determina per gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D un evidente aggravio fiscale che pregiudica la già difficile situazione in cui si trovano le imprese del nostro territorio;

COSIDERATO altresì che l'Imposta municipale propria (IMU) potrà essere oggetto di provvedimenti legislativi con effetti dall'anno 2013 sull'attuale disciplina di riferimento, così come anticipato dal D.L. 54 del 21/05/2013;

VALUTATO, comunque, avvalendosi delle attuali facoltà legislative previste in materia e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di prevedere per l'anno 2013 un'aliquota più favorevole per gli immobili ad uso produttivo censiti in categoria catastale D/1 e D/7, determinata in misura tale che possa quantomeno compensare l'aumento del coefficiente moltiplicatore di riferimento;

RILEVATO inoltre che nel 2012 le situazioni impositive che sono state maggiormente penalizzate con l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU) sono riconducibili alle locazioni, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3, dal momento che la relativa tassazione è passata da un'aliquota del 0,2% (ICI) ad un'aliquota del 0,76% (IMU);

RITENUTO quindi, per l'anno 2013, di agevolare ulteriormente tali fattispecie impositive in ragione della necessità di tutelare e sostenere le locazioni alle condizioni definite nei patti territoriali e di prevedere a tal fine, sempre avvalendosi delle attuali facoltà legislative previste in materia e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, un'aliquota IMU ridotta, pari al 0,7%;

VISTE le linee guida dell'amministrazione comunale per l'anno 2013;

CONSIDERATO quindi di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota del 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;

aliquota del 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota del 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,7 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

- abitazioni e relative pertinenze locare o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 0,89 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;

- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

aliquota del 0,99 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

VALUTATO inoltre di avvalersi anche per l'anno 2013 della facoltà prevista dal c. 10, art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, confermando a tale fine l'elevazione di € 50,00 della detrazione IMU per l'abitazione principale, già approvata per l'anno 2012 con deliberazione di C.C. n. 66 del 25/10/2012, in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e dell'equilibrio di bilancio, come di seguito individuate:

- pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):

a) residenti e dimoranti abitualmente nel comune;

b) di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;

c) proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini IMU, entro i limiti di cui al successivo punto;

d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2012 a € 9.000,00 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2012, viene fissato in € 15.500,00 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500,00 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400,00 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;

- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati e compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunità scolastica;
- redditi domenicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino a € 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa;

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione IMU per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO opportuno, a tal fine, riepilogare le detrazioni IMU applicabili dal 01/01/2013:

- **€ 200,00 la detrazione** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- **elevazione della detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, individuati secondo i criteri fissati nel presente atto;
- **maggiorazione della detrazione per l'anno 2013 di € 50,00** per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione per figli pari a € 400,00;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, tenendo conto che si sostanzia nell'introduzione di ulteriori agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti quantificabile in un minor gettito per l'ente di circa € 650.000,00 e nella conferma delle altre aliquote e detrazioni d'imposta già determinate per l'anno 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 1, c. 381, della L. n. 228/2012, differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti principali disposizioni legislative che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU):

- D. Lgs. n. 23/2011;
- D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;
- D. L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012;
- D. Lgs. n. 446/97;
- D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 23/05/2013 dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- parere di regolarità contabile favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in data 23.05.2013 a sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 attestante la copertura finanziaria del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni d'imposta quantificate in complessivi € 650.000,00 circa, considerato che il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU di spettanza dell'Ente è stato preventivato con il Bilancio preventivo 2013 in corso di approvazione già tenuto conto della predetta minore entrata, che pertanto non pregiudica gli equilibri di bilancio;
- favorevole espresso in data 24/05/2013 dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- delle Commissioni Consiliari Permanenti I e V riunite in seduta congiunta in data 30.05.2013;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione, la proposta deliberativa in oggetto;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 18 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini e Italia dei Valori), 5 voti contrari (PDL e il Cons. Renzi) e 3 astenuti (i Cons.: Franchini, Camporesi e Tamburini) espressi dai n. 26 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2013, per le motivazioni enunciate in premessa, le seguenti aliquote agevolate relative all'imposta municipale propria (IMU):
aliquota del 0,89 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;

aliquota del 0,7 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

2) di confermare le altre aliquote d'imposta già approvate per l'anno 2012 con deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2012;

3) di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte ai precedenti punti 1) e 2), le aliquote d'imposta, in vigore dal 01/01/2013, risultano come di seguito riepilogate:

aliquota del 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;

aliquota del 0,5 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota del 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 0,7 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto registrato, alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni e relative pertinenze locate o concesse in comodato, con contratto registrato, agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 0,89 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
- abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

aliquota del 0,99 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

4) di confermare l'elevazione di € 50,00 della detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione principale, già approvata per l'anno 2012 con deliberazione di C.C. n. 66 del 25/10/2012, in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale;

5) di individuare le situazioni di disagio economico e sociale per le quali è riconosciuta l'elevazione della detrazione per abitazione principale di cui al precedente punto 4), nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

- pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche (possessione contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):

- a) residenti e dimoranti abitualmente nel comune;
- b) di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con un'invalidità non inferiore al 74%;

c) proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà, e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini IMU, entro i limiti di cui al successivo punto;

d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2012 a € 9.000,00 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2012, viene fissato in € 15.500,00 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.500,00 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 9.400,00 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale ed eventuali pertinenze;
- redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata;
- emolumenti arretrati e compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunità scolastica;
- redditi domenicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino a € 15,49, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa;

Per il riconoscimento dell'elevazione della detrazione IMU per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo IMU, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

6) di riepilogare a tal fine le detrazioni d'imposta per abitazione principale applicabili per l'anno 2013:

Í **€ 200,00 la detrazione** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Í **elevazione della detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, individuati secondo i criteri fissati nel presente atto;

Í **maggiorazione della detrazione per l'anno 2013 di € 50,00** per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione per figli pari a € 400,00;

7) di dare atto che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Con 18 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini e Italia dei Valori), 8 contrari (PdL– Movimento 5 Stelle e il Cons. Renzi) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 26 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013

PRESIDENTE

F.to TURCI DONATELLA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 11.06.2013.

Rimini li 11.06.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli

**Comune di Rimini**Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributi sugli immobili e federalismo
municipaleVia Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704179 - fax 0541 704710
www.comune.rimini.it
tributi@comune.rimini.it
ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f. - n. iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

La complessiva manovra per l'anno 2013 relativa all'Imposta municipale propria (IMU) si sostanzia principalmente nell'introduzione di ulteriori agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti il cui ammontare è previsto in circa € 650.000,00 e nella conferma delle altre aliquote e detrazioni già determinate per l'anno 2012.

Nell'attesa di conoscere con certezza quelle che saranno le novità legislative che verranno emanate in materia, dal momento che l'attuale quadro normativo di riferimento potrà essere interessato nei prossimi mesi da una serie di provvedimenti legislativi (basti pensare che il recentissimo D.L. n. 54 del 21/05/2013 ha sospeso il pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale fino al 31/08/2013, nelle more di un riordino della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare), si ritiene opportuno, comunque, introdurre ulteriori agevolazioni a tutela dei contribuenti che si trovano ad essere maggiormente colpiti dalla grave crisi economica.

A delineare il quadro economico, già di per sé così compromesso, si inseriscono le vigenti disposizioni normative dettate in materia per l'anno d'imposta 2013, che di fatto penalizzano ulteriormente le imprese del nostro territorio.

In particolare:

- il D.L. n. 201/2011, art. 13, c. 4, stabilisce che per i fabbricati di categoria catastale D il coefficiente moltiplicatore dal 01/01/2003 è elevato da 60 a 65 (tale disposizione non riguarda i fabbricati di categoria D/5 che restano con coefficiente 80).;
- la L. n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) dispone da un lato la soppressione della riserva allo stato come prevista dall'art. 13, c. 11 del D.L. 201/2011, e dall'altro la previsione della riserva allo stato del gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76%. Contestualmente per tali fattispecie è prevista la sola facoltà, in capo ai comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 0,76%, rendendo in tal modo non operativa la facoltà di determinarla in diminuzione, come prevista per il 2012.

A riguardo, per contrastare l'aumento della pressione fiscale derivante dall'elevazione del coefficiente moltiplicatore per i fabbricati ad uso produttivo di categoria D, che si quantifica pari al 8,33%, nonché per favorire la ripresa economica, si propone di prevedere, per l'anno 2013, per quanto in facoltà dell'ente a normativa vigente e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, un'aliquota in misura tale che possa quantomeno compensare l'aumento del coefficiente di riferimento.

A tal fine, si stima che 0,1 punto percentuale di riduzione dell'aliquota già determinata per l'anno 2012 per i fabbricati di categoria D/1 e D/7, cd. "capannoni produttivi", assorba completamente la predetta elevazione del coefficiente moltiplicatore (la previsione per tali fattispecie di un'aliquota del 0,89%, in luogo della precedente del 0,99%, comporta una riduzione della pressione fiscale pari al 10,10% che, come si evince, compensa e supera l'aumento del 8,33% derivante dall'elevazione del suddetto moltiplicatore).

Inoltre, con l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU) si è riscontrato che nel 2012 le situazioni impositive maggiormente penalizzate sono state quelle riconducibili alle locazioni così come definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art. 2, c. 3, art. 5 c. 1, 2 e 3.

Per tali situazioni, in considerazione della particolarità del proprio territorio (il nostro comune è fra quelli definiti "ad alta tensione abitativa") e delle facoltà legislative previste in materia, l'ente ha sempre dimostrato una particolare attenzione, tant'è che ai fini ICI aveva previsto un'aliquota agevolata pari al 2 per mille (in percentuale pari al 0,2%).

Per l'anno 2012, in sede di prima applicazione dell'IMU, pur con tutte le difficoltà dal punto di vista previsionale, per tali tipologie di contratto si è valutato di riconoscere un trattamento di favore, determinando l'aliquota nella misura del 0,76%, corrispondente all'aliquota standard prevista dal c. 6, art. 13 del D.L. 201/2011.

Ciò nonostante, è indubbio che per i contratti di locazione alle condizioni definite nei patti territoriali l'aliquota di riferimento ha subito, in termini percentuali, una notevole impennata passando dal 0,2% (ICI) al 0,76% (IMU).

Pertanto, per l'anno 2013, nell'ottica di agevolare il mercato delle locazioni a canone calmierato e sostenere, in tal modo, il diritto di tutti di avere un'abitazione, si ritiene di proporre un'aliquota ulteriormente ridotta, pari al 0,7%.

Si ravvisa, infine, la necessità di approvare la presente delibera entro il termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2013, con entrata in vigore dal 01/01/2013.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
E FEDERALISMO MUNICIPALE
D.ssa Ivana Manduchi